

Le posizioni garantite da fondi statali nella gestione NPL.

Le tipologie di garanzia statale

Diretta: “garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori”. MCC interviene garantendo “a prima richiesta”, in modo esplicito, incondizionato e irrevocabile la copertura dell’esposizione

Controgaranzia:

“garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano la loro garanzia a favore dei soggetti finanziatori”

Cogaranzia:

“garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a Confidi, ad Altri fondi di garanzia, al FEI e ad altri fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati”

...Segue...

Le garanzie
incompatibili con
l'intervento statale



Garanzia assicurativa a copertura del credito



Garanzia Reale



Garanzie Bancarie

Garanzie Fideiussorie

Unica garanzia capace di coesistere con l'intervento di MCC/Confidi, in questo caso lo stesso ente può subentrare nel rapporto garante/soggetto beneficiario, richiedendo parte degli importi concessi a titolo di escussione

Disciplina applicabile in caso di inadempimento (PMI e professionisti) - fondamento dell'azione contro i garanti



Decreto 20 giugno 2005 Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (GU Serie Generale n.152 del 02-07-2005) in cui si prevede: all'art. 2 le modalità operative o di recupero per la garanzia «Diretta», all'art. 3 per la «cogaranzia»



Surrogazione ex art 1203 c.c. prevista in entrambi i casi, MCC o il Confidi possono svolgere azioni contro PMI, ovvero sui professionisti e sui garanti, una volta effettuato il versamento in garanzia

Le posizioni garantite da fondi statali nella gestione

NPL:

Nell'ambito della gestione delle posizioni NPL capita di imbattersi in casistiche e pratiche in cui la garanzia prestata, a copertura dei crediti, è proprio quella di Mediocredito Centrale (di seguito "MCC" o "Fondo") o delle Cooperative (i cd Confidi).

La garanzia viene concessa a Pmi e professionisti che svolgono peculiari attività, oggi individuate dalla normativa di settore, la l.662/1996 art 2 comma 100, lett. A) e successivi interventi, al fine di favorire i soggetti beneficiari nell'accesso ai finanziamenti e alle altre modalità di sovvenzione, ivi comprese le locazioni finanziarie e gli sconti, individuati, secondo modalità e durata, tra le operazioni finanziarie di durata non superiore ai 36 mesi, ovvero ai mesi 18.

Compito del Loan Manager attiene alla corretta escussione e richiesta di attivazione della garanzia (se non correttamente avanzata dall'Originator), oltre a garantire, per il credito residuale, le migliori strategie di incasso possibili qualora sussistano all'interno della posizione garanzie sussidiarie o alternative.

Le garanzie prestate da MCC o dal Confidi sono tipiche e vengono individuate in Garanzie dirette, Controgaranzie, Cogaranzie.

La normativa di settore e le "Disposizioni del Fondo di Garanzia", definiscono così tali interventi:

- i) **Diretta:** "garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori"¹. In tal caso MCC interviene garantendo "a prima richiesta", in modo esplicito, incondizionato e irrevocabile la copertura dell'esposizione debitoria in caso di inadempimento, sempre considerando i limiti dell'importo massimo garantito, pari al 60% ovvero all'80%² rivolgendosi sempre ad una singola esposizione³;

¹ Disposizioni Operative - pagina n.8 Parte I, lettera u) relativamente alle "Nozioni" – consultabile sul sito MISE Fondi di garanzia – Parte I, lettera u);

² Cfr. Bollettino di Vigilanza Banca D'Italia n. 8 del 3 agosto 2009, pag.5

³ Decreto 20 giugno 2005 Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (GU Serie Generale n.152 del 02-07-2005), art.2 commi 1, 2 e 3.

- ii) **Controgaranzia:** “garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano la loro garanzia a favore dei soggetti finanziatori”⁴.

A differenza delle garanzie dirette le controgaranzie sono prestate dai Confidi; i) seguendo lo schema della garanzia “a prima richiesta” sopra illustrata ovvero ii) secondo lo schema delle controgaranzie in forma sussidiaria, che attengono sempre a una concessione rilasciata dal soggetto Confidi, ma che non detiene le caratteristiche tipiche della garanzia diretta rilasciata da MCC;

- iii) **Cogaranzia,** “garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a Confidi, ad Altri fondi di garanzia, al FEI e ad altri fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati”.

Per brevità di sintesi si rimanda alla normativa di settore l'analisi dei soggetti beneficiari della copertura dello stato, limitando l'analisi sulle modalità di attivazione della garanzia, così come individuata al paragrafo H delle “Disposizioni operative del Fondo”, nonché sugli adempimenti successivi che la figura professionale in esame dovrà attuare al fine di garantire il miglior recupero possibile del credito.

Il paragrafo H, indica la corretta modalità di attivazione del Fondo e dei Confidi, mediante un sistema comune ad entrambe le situazioni, in particolar modo quando la garanzia prestata è di tipo “Diretto”.

Di seguito si suddivideranno tali attività per fasi, al fine di comprenderne i passaggi principali.

- i) Prima fase è la Comunicazione dell'evento di rischio. Bene precisare che con la dicitura “evento di rischio”, viene identificato quell'inadempimento del soggetto debitore protratto per un determinato periodo di tempo, tenuto conto della tipologia di operazione per la quale accede la garanzia statale⁵.

⁴ “Disposizioni Operative” cit. in nota 1- pagina n.7;

⁵ “Disposizioni Operative” cit. - pagina n. 35 in cui vengono identificati quali eventi di rischio, le seguenti ipotesi: **1)** per operazioni finanziarie assistite da PdA “la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via

Il gestore della posizione dovrà comunicare su portatale FdG, entro 90 giorni dall'avveramento, l'evento di rischio. Se vi sono plurimi eventi, il gestore comunicherà il primo realizzato.

Dopo ciò, sarà necessario l'“avvio delle procedure di recupero”, cui esempi sono la revoca degli affidamenti o l'intimazione ad adempiere, l'intimazione al soggetto fideiussore e, in alcuni casi il Decreto Ingiuntivo e le classiche ammissioni a passivo, o, a seguito di introduzione del nuovo CCI, l'intervento nelle procedure di liquidazione controllata, in quest'ultimo caso le procedure dovranno essere effettuate nel massimo di 4 mesi dalla Sentenza.

- ii) La fase successiva attiene alla richiesta di escussione vera e propria, ed è attività che molto spesso si innesta nel controllo del Loan Manager. Essa ha tempistiche differenti a seconda dell'operazione finanziaria.

La richiesta dovrà essere inoltrata: a) entro 9 mesi dal verificarsi dell'evento di rischio per operazioni finanziate senza piano di ammortamento ovvero b) entro 18 mesi per tutte quelle operazioni in cui il relativo Piano è presente.

A pena di improcedibilità della richiesta, all'interno del portale, dovranno essere allegati contestualmente tutti i documenti richiesti, ivi compresa la dichiarazione del soggetto finanziatore, in cui viene a concretizzarsi la pretesa creditoria a copertura della posizione. La

continuativa da oltre 90 giorni”, 2) per operazioni finanziarie non assistite da PdA i) “invio al soggetto beneficiario finale, da parte del soggetto richiedente, della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza della stessa” ovvero ii) il mancato rientro, alla scadenza dell’operazione, dell’affidamento concesso 3) Escussione della fideiussione, nel caso in cui sussiste tale garanzia 4) in caso di Locazione finanziaria i) canone scaduto ovvero non pagato, o pagato parzialmente, per più di 90 giorni ii) il mancato riscatto e/o la mancata riconsegna del bene, da parte del soggetto beneficiario finale dopo il pagamento di tutti i canoni previsti iii) denuncia di furto del bene 5) Eventuale proposta transattivo presentata dal soggetto beneficiario finale 6) ammissione, del soggetto beneficiario finale, alle procedure concorsuali a seguito di sentenza del tribunale competente

documentazione sarà diversa a seconda dell'operazione finanziata e non potranno essere inoltrate più richieste.

Tutta l'attività fino a qui illustrata è necessaria al fine di comprendere la prerogativa del Fondo e il collegamento che esso deve avere con l'attività del professionista.

Capita nella prassi che la garanzia del Fondo o del Confidi sia versata anteriormente alla conclusione delle procedure di recupero ovvero della chiusura del fallimento (liquidazione controllata).

Mentre le azioni avverso la società in fallimento o in liquidazione controllata presuppongono l'individuazione dei crediti vantati nei confronti della società e della linea di credito assistita dalla garanzia pubblica, soddisfatta in virtù del privilegio generale i sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n. 70), discorso diverso dovrà riguardare il rapporto della garanzia pubblica con le fideiussioni personali, uniche garanzie che possono sussistere contestualmente con quella in esame.

Nel caso in cui sussista una garanzia Fideiussoria, l'eventuale escussione del Fondo ridurrà le pretese che il soggetto finanziatore vanta nei confronti del garante.

La normativa in materia⁶, richiamando espressamente l'art 1203 c.c., prevede che limitatamente alle garanzie dirette, a prima richiesta, la corresponsione da parte del Fondo (ovvero del Confidi) dia ex lege la facoltà di subentrare nella stessa posizione che il creditore aveva nei confronti del debitore, limitatamente agli importi corrisposti e alle garanzie che accompagnavano l'operazione.

Qualora, invece, il versamento non venisse effettuato a titolo solutorio (e in quel caso si parla prevalentemente di controgaranzia sussidiaria), sarà il soggetto

⁶ Decreto 20 giugno 2005 cit.

finanziatore a farsi carico del recupero delle somme da versare, una volta recuperate, al Confidi.

Si assiste spesso a situazioni in cui la garanzia fideiussoria è accompagnata da una garanzia MCC/Confidi e l'azione contro il soggetto fideiussore dovrà essere coordinata con l'escussione della garanzia (sempre se positivamente avviata).

Tale relazione viene esaminata nel caso in cui l'escussione MCC/Confidi, è effettuata alla proposizione di un Decreto Ingiuntivo nei confronti della società e dei garanti per la linea di credito assistita da garanzia pubblica.

Le somme, qualora erogate, riducono la pretesa creditoria nei confronti della società, sia nei confronti dei garanti della posizione nei limiti della garanzia prestata.

Nulla cambia nel caso in cui l'escussione avvenga in un momento successivo all'emissione del decreto.

Solo la parte non coperta dalla escussione potrà essere richiesta sia al garante, che alla società. Il versato, interpretando la disciplina generale delle surrogazioni, potrà essere richiesto e recuperato, da parte del Fondo di garanzia/Confidi, a mezzo di separata modalità di intervento.

La logica di ciò muta nel caso di chiusura della posizione a saldo e stralcio.

In questi casi è possibile che i garanti decidano volontariamente di valicare i limiti della garanzia prestata, al fine di liberare integralmente la posizione del beneficiario finale, gravato da plurimi rapporti di debito con il medesimo istituto di credito, sempre se i soggetti fideiussori decidano volontariamente di estinguere integralmente la posizione debitoria della società (nel caso in cui il Fondo pubblico abbia già versato le somme, il medesimo non entrerà a far parte del relativo accordo).

Spetta al Loan Manager, in questi casi, adottare la migliore strategia di recupero possibile per il cliente, la quale dovrà essere adattata al caso concreto, previa valutazione del tipo di intervento statale e della tipologia di fideiussione presta, ovvero delle successive garanzie giudizialmente ottenute.

